



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0123/2014

17.2.2014

RELAZIONE

sulla modifica del regolamento del Parlamento per quanto riguarda le
interrogazioni parlamentari
(2013/2083(REG))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Zita Gurmai

PR_REG

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	16
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	18

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica del regolamento del Parlamento per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari (2013/2083(REG))

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera del suo Presidente in data 13 febbraio 2013,
 - visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0123/2014),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. decide che le presenti modifiche entreranno in vigore il primo giorno della prima tornata dell'ottava legislatura;
 3. decide che il sistema di voto stabilito dalle modifiche per la determinazione dei deputati abilitati a formulare un'interrogazione sia sottoposto a valutazione dopo un periodo sperimentale di un anno dall'inizio dell'ottava legislatura;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116

Testo in vigore

1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata ***nei momenti stabiliti dal Parlamento su proposta della*** Conferenza dei presidenti.

2. ***In ogni tornata un deputato può presentare una sola interrogazione alla Commissione.***

Emendamento

1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata ***per una durata di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla*** Conferenza dei presidenti ***un mese prima della tornata.***

2. ***I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari è***

limitato a due per tornata, con la possibilità di aggiungerne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni.

3. Le interrogazioni sono essere presentate per iscritto al Presidente che decide della loro ricevibilità e dell'ordine in cui devono essere trattate. La decisione è immediatamente notificata all'interrogante.

4. La procedura per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni è disciplinata da direttive stabilite in un allegato del regolamento¹⁷.

5. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

¹⁷ Cfr. allegato II.

3. Il tempo riservato alle interrogazioni si svolge in base ad un sorteggio i cui dettagli sono stabiliti in un allegato del regolamento¹⁷.

4. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo.

¹⁷ Cfr. allegato II.

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in **conformità delle direttive stabilite** in un allegato al regolamento¹⁸. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

Emendamento

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in **base ai criteri stabiliti** in un allegato al regolamento¹⁸. Il contenuto dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore. Il contenuto

dell'interrogazione è di esclusiva responsabilità dell'autore.

¹⁸ Cfr. allegato III.

¹⁸ Cfr. allegato III.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le interrogazioni sono presentate *per iscritto* al Presidente *che le comunica ai destinatari*. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La *sua* decisione è comunicata all'interrogante.

Emendamento

2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. ***La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale.*** La decisione *del Presidente* è comunicata all'interrogante.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

2 bis. Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo cinque interrogazioni al mese.

In via eccezionale, possono essere presentate interrogazioni supplementari sotto forma di documento cartaceo trasmesso e firmato personalmente dal deputato interessato presso il servizio competente del Segretariato.

Allo scadere di un anno dall'inizio

dell'ottava legislatura, la Conferenza dei presidenti procede a una valutazione del sistema delle interrogazioni supplementari.

Emendamento 5

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 – paragrafo 4 – comma 1

Testo in vigore

Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita, ma che non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie), è data risposta entro tre settimane dalla loro presentazione ai destinatari. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese.

Emendamento

soppresso

Emendamento 6

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore

Alle interrogazioni *di altro tipo (interrogazioni non prioritarie)* è data risposta entro sei settimane dalla loro *trasmissione* ai destinatari.

Emendamento

Alle interrogazioni è data risposta entro sei settimane dalla loro *notifica* ai destinatari. *In casi urgenti giustificati, il Presidente può chiedere che sia data risposta all'interrogazione entro tre settimane.*

Emendamento 7

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 – paragrafo 4 – comma 3

Testo in vigore

Il deputato deve indicare di quale tipo di interrogazione si tratta. La decisione in merito spetta al Presidente.

Emendamento

soppresso

Emendamento 8

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate ***nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

Emendamento

5. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate ***sul sito internet del Parlamento.***

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 118 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta ***alla Banca centrale europea*** conformemente ***alle direttive stabilite*** in un allegato del regolamento¹⁹.

Emendamento

1. Ciascun deputato può rivolgere ***alla Banca centrale europea un massimo di sei*** interrogazioni con richiesta di risposta scritta ***al mese***, conformemente ***ai criteri stabiliti*** in un allegato del regolamento¹⁹. ***Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore.***

¹⁹ Cfr. allegato III.

¹⁹ Cfr. allegato III.

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 118 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le interrogazioni sono presentate per

Emendamento

2. Le interrogazioni sono presentate per

iscritto al presidente della commissione competente, che le **comunica** alla Banca centrale europea.

iscritto al presidente della commissione competente, che le **notifica** alla Banca centrale europea. **Il presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all'interrogante.**

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 118 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate **nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

Emendamento

3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate **sul sito internet del Parlamento.**

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo Allegato II

Testo in vigore

Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni **a norma dell'articolo 116**

A. Direttive

1. Sono ricevibili soltanto le interrogazioni che:

- **sono concise e redatte in modo da consentire una risposta breve;**
- **concernono la competenza e la responsabilità del loro destinatario e sono di interesse generale;**
- **concernono, nel caso di interrogazioni specifiche al Consiglio, in particolare**

Emendamento

Svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni **con la Commissione**

1. I deputati che rivolgono un'interrogazione a uno dei Commissari sono scelti mediante sorteggio nel modo seguente:

- **un'ora prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni viene collocata un'urna all'ingresso dell'Aula;**
- **i deputati che desiderano rivolgere un'interrogazione scrivono il proprio nome su un modulo che inseriscono nell'urna;**
- **i deputati che desiderano rivolgere un'interrogazione possono inserire un solo modulo nell'urna;**
- **il Presidente dà inizio al tempo riservato alle interrogazioni e chiude**

l'esercizio delle sue funzioni di definizione, coordinamento o esecuzione delle politiche dell'Unione, o le sue attribuzioni nel quadro delle procedure di nomina o relative al funzionamento delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione o la revisione dei trattati;

– non richiedono particolari studi o indagini preliminari da parte dell'istituzione interrogata;

– sono formulate con precisione e si riferiscono a un punto concreto;

– non contengono affermazioni o valutazioni;

– non concernono fatti strettamente personali;

– non mirano a ottenere documenti o informazioni statistiche;

– rivestono forma di domanda.

2. Le interrogazioni non sono ricevibili se concernono argomenti già all'ordine del giorno e che saranno discussi con la partecipazione dell'istituzione interessata, o se concernono l'esercizio della funzione legislativa e della funzione di bilancio del Consiglio di cui all'articolo 16, paragrafo 1, prima fase, del trattato sull'Unione europea.

3. Le interrogazioni non sono ricevibili qualora nei tre mesi precedenti sia stata presentata e abbia ottenuto risposta un'interrogazione identica o simile, o qualora siano semplicemente volte a

l'urna;

– il Presidente estrae un modulo alla volta e invita il deputato prescelto a formulare la sua interrogazione al Commissario competente.

2. Il deputato dispone di un minuto per formulare l'interrogazione e il Commissario di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un quesito supplementare della durata di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l'interrogazione principale. Il Commissario dispone di due minuti per la risposta complementare.

3. Le interrogazioni e le interrogazioni supplementari devono avere attinenza diretta con la specifica tematica prescelta. Il Presidente può decidere in merito alla ricevibilità.

ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, a meno che non sopraggiungano nuovi sviluppi o l'autore richieda ulteriori informazioni. Nel primo caso si trasmette all'autore copia dell'interrogazione e della risposta.

Domande complementari

4. Ciascun deputato può rivolgere, dopo la risposta, una domanda complementare per ogni interrogazione. Egli può rivolgere complessivamente due domande complementari.

5. Le domande complementari sono soggette alle norme di ricevibilità esposte nelle presenti direttive.

6. Il Presidente decide circa la ricevibilità delle domande complementari e ne limita il numero per fare in modo che ciascun deputato che abbia rivolto una domanda possa ricevere la relativa risposta.

Il Presidente non è tenuto a dichiarare ricevibili le domande complementari, anche quando queste soddisfino ai citati criteri di ricevibilità:

a) qualora venga intralciato l'ordinato svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni,

b) se la questione principale alla quale la domanda complementare si riferisce è già stata adeguatamente trattata con altre domande complementari,

c) quando la domanda complementare non è in diretta connessione con la questione principale.

Risposte alle interrogazioni

7. L'istituzione interessata fa in modo che le risposte siano concise e pertinenti.

8. Qualora il contenuto delle interrogazioni lo consenta, il Presidente può decidere, previa consultazione degli

interroganti, che l'istituzione interessata risponda alle stesse in una volta sola.

9. Può essere data risposta solo se l'interrogante è presente o ha designato un suo sostituto con comunicazione scritta al Presidente, prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni.

10. Qualora non siano presenti né l'interrogante né il suo sostituto, l'interrogazione decade.

11. Se un deputato presenta un'interrogazione, ma né lui né il suo sostituto sono presenti durante il tempo riservato alle interrogazioni, il Presidente ricorda per iscritto al deputato in questione che è tenuto ad essere presente o a farsi sostituire. Qualora il Presidente si veda costretto ad inviare tale richiamo tre volte nell'arco di dodici mesi, il deputato in questione perde il diritto di presentare interrogazioni per un periodo di sei mesi.

12. Le interrogazioni che non possono ottenere risposta per mancanza di tempo ricevono risposta ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 4, primo comma, salvo che l'interrogante chieda l'applicazione dell'articolo 117, paragrafo 3.

13. Alla procedura delle risposte scritte si applicano le disposizioni dell'articolo 117, paragrafi 3 e 5.

Termini

14. Le interrogazioni devono essere depositate al più tardi una settimana prima dell'inizio del tempo riservato alle interrogazioni. Le interrogazioni che non siano state depositate entro questo termine possono tuttavia essere trattate nel tempo riservato alle interrogazioni, qualora l'istituzione interessata sia d'accordo.

Le interrogazioni dichiarate ricevibili sono distribuite ai deputati e trasmesse all'istituzione interessata.

B. Raccomandazioni

(Estratto della risoluzione del Parlamento del 13 novembre 1986)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- 1. auspica una più rigorosa applicazione delle direttive per lo svolgimento del tempo riservato alle interrogazioni a norma dell'articolo 43²⁷ del regolamento, e in particolare del paragrafo 1 di tali direttive riguardante la loro ricevibilità;*
- 2. raccomanda un uso più frequente del potere conferito dall'articolo 43, paragrafo 3²⁸, del regolamento al Presidente del Parlamento di riunire le interrogazioni, presentate per il tempo a esse riservato, secondo la materia, ma ritiene che solo le interrogazioni contenute nella prima metà dell'elenco delle interrogazioni presentate per una determinata tornata siano soggette a tale suddivisione;*
- 3. raccomanda, per quanto riguarda le domande complementari, che di norma generale il Presidente consenta di rivolgere una domanda complementare all'interrogante e una o al massimo due domande complementari a membri appartenenti preferibilmente a un gruppo politico e/o a uno Stato membro diversi da quelli dell'autore dell'interrogazione principale; ricorda che le domande complementari devono essere concise e rivolte sotto forma di domanda e propone che la loro durata non superi i 30 secondi;*
- 4. invita la Commissione e il Consiglio a impegnarsi, conformemente al paragrafo 7 di tali direttive, a che le loro risposte siano concise e attinenti all'argomento della domanda.*

²⁷ Attualmente articolo 116.

²⁸ Attualmente articolo 116, paragrafo 3.

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – titolo

Testo in vigore

Directive concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 117 e 118

Emendamento

Criteri concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 117 e 118

Motivazione

Non si tratta di mere direttive bensì di criteri di ricevibilità applicabili.

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 1 – trattino 2

Testo in vigore

– si riferiscono a questioni che rientrano **nelle** competenze e **nelle** responsabilità del destinatario e che sono di interesse generale;

Emendamento

– si riferiscono a questioni che rientrano **esclusivamente entro i limiti delle** competenze **delle istituzioni quali stabilite dai trattati e nell'ambito delle** responsabilità del destinatario e che sono di interesse generale;

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

– **non superano le 200 parole;**

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

– *non contengono più di tre sottoquesiti.*

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Se un'interrogazione non è conforme alle presenti direttive, il Segretariato suggerisce all'interrogante come l'interrogazione possa essere formulata perché sia ricevibile.

2. Su richiesta, il Segretariato suggerisce agli interroganti come conformarsi nel singolo caso ai criteri stabiliti al paragrafo 1.

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se *l'interrogante invoca nuovi sviluppi significativi o desidera ottenere ulteriori informazioni.*

3. Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se *il Presidente lo decide alla luce di nuovi sviluppi importanti e in risposta a una richiesta motivata*

dell'interrogante.

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Se in un'interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso *la biblioteca* del Parlamento, *quest'ultima informa il deputato, che può ritirare l'interrogazione.*

Emendamento

4. Se in un'interrogazione si chiedono informazioni fattuali o statistiche che sono già disponibili presso *i servizi di ricerca* del Parlamento, *tale interrogazione non è trasmessa ai destinatari bensì a tali servizi, a meno che il Presidente decida diversamente su richiesta dell'interrogante.*

Emendamento 20

Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 5

Testo in vigore

5. Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono ottenere una risposta comune.

Emendamento

5. Le interrogazioni concernenti questioni correlate possono *essere incorporate dal Segretariato in un'unica interrogazione e* ottenere una risposta comune.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Nel giugno 2011 la Conferenza dei presidenti ha rivisto la formula del tempo delle interrogazioni alla Commissione, al fine di migliorarne qualità e vivacità. La nuova formula doveva funzionare per un periodo sperimentale dal settembre 2011 ed essere oggetto di una valutazione prima di rendere definitive eventuali modifiche.

Nella riunione del 17 gennaio 2013, la Conferenza dei presidenti ha esaminato la relazione di valutazione del periodo sperimentale elaborata e presentata dall'on. McMillan-Scott, vicepresidente responsabile, e ha deciso di confermare la formula rivista del tempo delle interrogazioni, che dovrebbe continuare a svolgersi su base mensile, per una durata di novanta minuti.

La Conferenza dei presidenti ha inoltre specificato che:

- il numero dei Commissari partecipanti dovrebbe, in linea generale, essere limitato a due per tornata, con la possibilità di inserirne un terzo a seconda dell'argomento;
- la Conferenza dei presidenti dovrebbe in linea di principio decidere l'argomento specifico di discussione un mese prima della tornata in questione, al fine di garantire la presenza dei Commissari competenti; occorre, tuttavia, mantenere una certa flessibilità al riguardo, al fine di facilitare la programmazione dell'ordine del giorno.

La Conferenza dei presidenti ha deciso, infine, che il normale sistema di richiamo dell'attenzione sia sostituito da un sistema di voto e di valutare tale sistema in una fase successiva.

Con lettera del 13 febbraio 2013, il Presidente ha comunicato tale decisione al presidente della commissione per gli affari costituzionali e ha deferito l'esame della questione a norma dell'articolo 211, al fine di un'eventuale modifica dell'articolo 116 e dell'allegato II.

2. Modifica del regolamento

La proposta di modifica dell'articolo 116 e dell'allegato II di cui al presente progetto di relazione è coerente con la decisione della Conferenza dei presidenti.

Le caratteristiche principali della modifica sono le seguenti:

- la scelta dei deputati chiamati a formulare la loro interrogazione attraverso il metodo di richiamo dell'attenzione è sostituita da un sistema di voto che garantisce assoluta oggettività;
- le interrogazioni non sono presentate per iscritto in anticipo e non si effettua alcuna verifica preventiva della loro ricevibilità eccetto nei casi in cui le interrogazioni non siano direttamente correlate alla specifica tematica orizzontale prescelta.

- l'allegato II che stabilisce in modo particolareggiato gli orientamenti per la verifica della ricevibilità delle interrogazioni, delle interrogazioni supplementari e dei termini è stato adattato al nuovo sistema di sorteggio.

La commissione per gli affari costituzionali ha deciso il 26 novembre 2013 di modificare l'oggetto della relazione per coprire, oltre all'articolo 116, il tempo riservato alle interrogazioni, gli articoli 117 e 118, le interrogazioni con richiesta di risposta scritta, vista l'affinità degli argomenti e ha informato il Presidente di conseguenza.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	11.2.2014
Esito della votazione finale	+: 18 -: 1 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Tadeusz Ross, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Vital Moreira, Helmut Scholz, György Schöpflin, Rainer Wieland